



## LA NUOVA NORMATIVA SULLA RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE

Il primo gennaio 2016 è entrato in vigore un pacchetto di nuove regole, comuni a tutti i Paesi dell'Unione Europea. Nel precisare che la CSR rimane caratterizzata da condizioni del tutto rassicuranti in termini di solidità patrimoniale e di consistenza dei crediti deteriorati, del tutto trascurabili, si forniscono di seguito alcuni principali riferimenti sul nuovo regime.

### CHE COSA PREVEDONO LE NUOVE REGOLE

Le nuove regole mirano, da un canto, a prevenire e rendere più difficile il manifestarsi delle crisi delle banche attraverso la predisposizione di **MISURE PREVENTIVE** che ogni banca deve adottare; dall'altro, nel caso in cui la crisi si manifesti, mirano a risolverla con rapidità ed efficienza, utilizzando risorse private - presenti all'interno della banca stessa - in modo da evitare che il costo del salvataggio gravi sui contribuenti.

Se, nonostante il rafforzamento dell'attività preventiva, si dovesse manifestare il dissesto della banca, non sanabile in tempi brevi e tale da mettere in pericolo l'intero sistema, la Banca d'Italia (che svolge il ruolo di autorità di risoluzione per l'Italia) potrà avviare la procedura di risoluzione ed applicare una serie di misure, calibrate in funzione della gravità della situazione per governare la fase di risoluzione stessa.

Il **BAIL-IN** (salvataggio interno) è una delle misure che la Banca d'Italia può adottare.

### CHE COS'È IL BAIL-IN?

Il bail-in consiste nel ricorso alla partecipazione di azionisti e creditori della banca per il reperimento di risorse, attraverso la svalutazione di azioni e crediti, che vengono convertiti in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà.

Il bail-in si applica secondo una gerarchia fissata dalla legge: chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostiene prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni dei crediti. In ogni caso gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che si avrebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

Nel comunicare che la Cassa assicurerà adeguato aggiornamento sull'evoluzione della materia, per informazioni più dettagliate e per conoscere quali strumenti siano soggetti alle regole del bail-in e secondo quale ordine di priorità, si rinvia alla consultazione dei seguenti riferimenti:

- Banca d'Italia - [Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie](https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/gestione-crisi-bancarie/index.html)  
(<https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/gestione-crisi-bancarie/index.html>)
- ABI - ["In altre parole...Tu e il Bail-in"](https://www.abi.it/DOC_Info/News/Bail_In_Brochure.pdf)  
([https://www.abi.it/DOC\\_Info/News/Bail\\_In\\_Brochure.pdf](https://www.abi.it/DOC_Info/News/Bail_In_Brochure.pdf))